



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 22 agosto 2020

Le visite fiscali dell'Inps e i problemi relativi all'assenza

Si può arrivare anche al licenziamento per giusta causa.

Quando un lavoratore accusa sintomi di malattia ha diritto a sospendere il lavoro e a percepire **l'indennità di malattia**.

I controlli sull'effettivo stato del lavoratore non sono nella disponibilità diretta del datore di lavoro. Lo stesso, rispettando **l'articolo 5 della Legge 300/1970**, può chiedere il controllo ai medici del servizio pubblico regionale, lo stesso controllo è richiedibile dall'INPS, istituto erogatore dell'indennità di malattia.

La richiesta di controllo del datore di lavoro va inoltrata all'Inps, anche più volte durante il periodo di malattia.

Gli accertamenti sono in capo al **Polo Unico Inps** che può effettuare accertamenti diretti e a domicilio, si tratta delle cosiddette **visite fiscali**.

I lavoratori dovranno essere reperibili in predefinite fasce orarie giornaliere, **domeniche e festivi compresi**:

**dipendenti pubblici: mattina dalle 09,00 alle 13,00,
pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00;**

**dipendenti privati: mattina dalle 10,00 alle 12,00,
pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00.**

Il lavoratore non può rifiutarsi di essere sottoposto alla **visita fiscale**.

Qualora il medico constati l'assenza o il rifiuto alla visita del dipendente dovrà darne immediata comunicazione all'INPS lasciando al lavoratore una convocazione di presentazione nel giorno successivo non festivo al gabinetto dell'INPS.

Se il lavoratore non raccoglierà questa occasione l'INPS avviserà il datore di lavoro e, di regola, sospenderà l'erogazione dell'indennità di malattia per i primi dieci giorni di assenza dal lavoro.

Qualora il lavoratore risulti assente ingiustificato anche alla **seconda visita di controllo** l'INPS sospenderà la metà del trattamento economico per i giorni dall'undicesimo e sino al termine della malattia.

Infine, se il lavoratore persisterà nell'assenza ingiustificata anche alla terza visita di controllo l'indennità verrà interrotta dal giorno di questa ulteriore assenza.

Le conseguenze per il lavoratore potrebbero non finire qui. Il datore di lavoro, nel caso di recidiva e ripetuta assenza **può arrivare a licenziare il lavoratore per giusta causa**, in tema così la Cassazione con **sentenza 24681/2016**.

In ogni caso ogni sanzione adottata dovrà essere comunicata al lavoratore hce potrà presentare, nei dieci giorni successivi la documentazione giustificativa dell'assenza.

La giurisprudenza ha delineato principalmente **due casi** in cui il lavoratore non può essere soggetto a sanzione nonostante la sua assenza:

Concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici purché sia accertabile il carattere di indifferibilità della visita medica o del trattamento terapeutico o l'indispensabilità delle modalità con cui sono attuati;

motivi che abbiano reso **inevitabile e indifferibile** la presenza del dipendente altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i suoi familiari.